



COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Consiglio Comunale N. 17 del 19.05.2022
(Cat. I.6)

Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E AGEVOLAZIONI ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di maggio alle ore 20:30, ed a seguire, in videoconferenza, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno inviato ai singoli Consiglieri, si è riunito, in prima convocazione, il Consiglio comunale.

Risultano collegati in video conferenza, per appello nominale, al momento dell'adozione della presente delibera:

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA	Presente	CANESI LUCA	Presente
VALLI FABIANA	Presente	ACETI GIANCARLO	Assente
DRERA SEVERINA	Presente	CASTELLANELLI MARCO	Assente
NODARI DEMIS	Presente		
PEDERGNANI SAMUELE	Presente		
GRITTI CAMILLA	Presente		
ZANI OSCAR	Presente		
SCHIAVONE NICOLA	Presente		
DELFRATE EMMA	Presente		
SECCHI ANNA LISA	Assente		

N. Presenti: 10

N. Assenti: 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la presidenza, verificata la qualità del segnale video e audio e che la voce degli intervenuti collegati da remoto sia udibile in maniera chiara e distinta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al punto n. 3 dell'ordine del giorno: "Tassa sui rifiuti (TARI) determinazione delle tariffe e agevolazioni anno 2022", e cede la parola all'Assessore al Bilancio, Drera Severina, per relazionare in merito.

RELAZIONA QUINDI L'ASSESSORE DRERA S., il quale dichiara quanto segue: "Come esposto nell'introduzione del precedente punto all'O.d.G., l'importo complessivo da ricoprire del PEF 2022 (elaborato secondo l'ulteriore nuovo metodo tariffario previsto da ARERA) ammonta ad euro 606.517. La normativa entrata in vigore dal 1° gennaio 2022, come da modifiche apportate al Regolamento lo scorso anno, ha comportato l'abrogazione della categoria 20 (attività ed impianti industriali), i cui rifiuti non possono essere conferiti presso le discariche pubbliche. Lo sforzo dell'amministrazione è stato quello, nonostante l'inflazione generalizzata di questi mesi, di mantenere il costo del servizio a livelli accettabili per tutti i cittadini. È stata, inoltre, prevista per l'anno 2022 la scadenza della prima rata (pari al 50% dell'importo dovuto) al 15 luglio e della seconda rata (a conguaglio) al 16 dicembre".

DOPODICHE'

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore al bilancio, Drera S., così come sopra riportata;

VISTA la Legge del 7 dicembre 2013, n. 147, recante: "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*", con la quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1° gennaio 2014;

VISTA la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante: "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", che ha abrogato la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore solamente la parte relativa alla TARI;

VISTI l'art. 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate e il comma n. 682, art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

VISTO il D.lgs. del 3 settembre 2020 n. 116, (c.d. "Codice dell'Ambiente") recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*";

VISTO l'articolo 3, comma 5 *quinquies*, del D.L. del 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito dalla Legge del 25 febbraio 2022, n. 15, il quale stabilisce che: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*";

VISTO l'art. 8 del D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, il quale disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge del 27 dicembre 2017, n. 205, la quale attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante: "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", la quale ha introdotto nuovi criteri per la quantificazione del Piano Economico Finanziario TARI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, recante: "*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*";

VISTA la determinazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, avente ad oggetto: "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*";

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 25/05/2020, esecutiva ai sensi di legge e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 06 giugno 2021;

VISTA E RICHIAMATA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale approvata in data odierna, con la quale si è provveduto ad approvare il relativo Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025;

PRESO ATTO che:

- la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che "*il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*";

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e

non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15 *bis* del D.L. del 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge del 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15 *ter* del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2021) mentre le rate scadenti successivamente al 1° dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2022, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 504;

PRECISATO altresì che:

- l'art. 19, comma 7, del D.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38 *bis* del D.L. del 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;
- con l'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° luglio 2020 viene stabilita che per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Brescia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

CONSIDERATO inoltre che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, determinate dal nuovo metodo tariffario (MTR) regolamentato dall'Autorità di controllo ARERA, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
 1. il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa;
 2. la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa;
 3. i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativi alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158;

RITENUTO opportuno nella determinazione delle tariffe, nel rispetto del principio “*chi inquina paga*”, utilizzare lo strumento previsto dal comma 652, art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 57 bis del D.L. 124/2019, convertito in legge 157/2019, che consente l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2022;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe Tari da applicare per l’anno 2022 sono quelle riportate nell’allegato “A” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dall’art. 13, commi 15, 15 *bis* e 15 *ter*, del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall’art. 15 *bis* del D.L. del 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge del 28 giugno 2019, n. 58;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l’invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

RITENUTO di approvare le tariffe TARI da applicare per l’anno 2022 contenute nell’allegato A) alla presente deliberazione;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, “*fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..*”;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

CONFERMATA la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 66% a carico delle utenze domestiche;
- 34% a carico delle utenze non domestiche;

RITENUTO opportuno:

- intervenire con misure agevolative TARI 2022 a favore delle utenze domestiche disagiate;
- adottare, quale indicatore del disagio economico, l’indicatore ISEE relativo all’anno 2021;

- stabilire riduzioni percentuali della parte variabile della tariffa, in funzione delle fasce ISEE, considerate in analogia alle fasce ISEE del bonus per l'energia elettrica, nella misura del 60% della tariffa variabile per soggetti appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore ISEE sia pari o inferiore a 8.265 euro, e nella misura del 30% della tariffa variabile per soggetti appartenenti a nuclei familiari con almeno 4 figli a carico il cui indicatore ISEE sia pari o inferiore a 20.000 euro;

•

DATO ATTO che oltre alla predetta riduzione della tariffa sono disposte le riduzioni contenute nel sopracitato regolamento TARI approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25/05/2020, esecutiva ai sensi di legge e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 06 giugno 2021;

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (all.1) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2022, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2021, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021;

VISTO l'art. 27, comma 1, del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, che prevede: *“La TARI è versata in due rate, con facoltà di versare l'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Le scadenze delle rate sono fissate di regole al 16 giugno e al 16 dicembre di ogni anno, salva diversa determinazione stabilita nella deliberazione di approvazione delle tariffe...”*;

RITENUTO pertanto necessario stabilire, per l'anno 2022, le seguenti scadenze delle rate della Tassa sui Rifiuti – TARI:

- Prima rata: 15 luglio 2022;
- Seconda rata: 16 dicembre 2022;

PRECISATO che il gettito derivante dall'applicazione della Tariffa sui Rifiuti – TARI verrà introitato in apposita risorsa del bilancio di previsione triennio 2022/2024, esercizio 2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28 dicembre 2021 e successive variazioni, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26 luglio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022/2024 e la successiva deliberazione n. 34 del 28 dicembre 2021, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 28 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto *“Individuazione e nomina del Responsabile Ufficio Tributi dall'01/01/2022 al 31/12/2022”*;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, esecutiva, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale si ottiene l'esito sotto riportato:

		F (favorevole)	C (contrario)	A (astenuto)
1	PIZZAMIGLIO ALESSANDRA	X		
2	VALLI FABIANA	X		
3	DRERA SEVERINA	X		
4	NODARI DEMIS	X		
5	PEDERGANI SAMUELE	X		
6	GRITTI CAMILLA	X		
7	ZANI OSCAR	X		
8	SCHIAVONE NICOLA	X		
9	DELFRATE EMMA	X		
10	SECCHI ANNA LISA	assente		
11	CANESI LUCA			X
12	ACETI GIANCARLO	assente		
13	CASTELLANELLI MARCO	assente		

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Canesi L.) espressi per appello nominale da n. 10 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** e confermare quanto esposto in premessa a motivo dell'adozione del presente atto;
2. **DI APPROVARE** le tariffe della tassa sui Rifiuti (TARI) relativa all'anno 2022 di cui all'allegato A alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **DI STABILIRE** per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti scadenze delle rate della Tassa sui Rifiuti – TARI, per l'anno 2022:
 - Prima rata: 15 luglio 2022;
 - Seconda rata: 16 dicembre 2022;
4. **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 504 e all'art. 1 comma 666 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, determinato dalla Provincia di Brescia nella misura del 5%;
5. **DI APPROVARE** misure agevolative TARI 2022 a favore delle utenze domestiche disagiate in funzione dell'indicatore ISEE relativo all'anno 2021;
6. **DI APPLICARE** per le utenze domestiche disagiate, riduzioni percentuali della parte variabile della tariffa nella misura del 60% della tariffa variabile per soggetti appartenenti a nuclei famigliari il cui indicatore ISEE sia pari o inferiore a 8.265,00 euro, e nella misura del 30% della tariffa variabile per soggetti appartenenti a nuclei famigliari con almeno 4 figli a carico il cui indicatore ISEE sia pari o inferiore a 20.000,00 euro;

7. **DI RICHIEDERE** per l'applicazione delle riduzioni TARI 2022 di cui al punto 5 la presentazione di apposita istanza, che l'avente diritto deve inoltrare all'Ente, a pena di decadenza entro il 28 febbraio 2023, allegando:
- certificazione ISEE relativa all'anno 2021;
 - dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, in merito all'unicità dell'agevolazione per il nucleo familiare, con indicazione del codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE;
8. **DI INVIARE** copia della presente deliberazione, relativa alla TARI (Tassa sui rifiuti), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. del 28 settembre 1998, n. 360;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti al fine di poter rispettare i termini ordinari previsti per deliberare le tariffe dei tributi locali;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale si ottiene l'esito sotto riportato:

		F (favorevole)	C (contrario)	A (astenuto)
1	PIZZAMIGLIO ALESSANDRA	X		
2	VALLI FABIANA	X		
3	DRERA SEVERINA	X		
4	NODARI DEMIS	X		
5	PEDERGANI SAMUELE	X		
6	GRITTI CAMILLA	X		
7	ZANI OSCAR	X		
8	SCHIAVONE NICOLA	X		
9	DELFRATE EMMA	X		
10	SECCHI ANNA LISA	assente		
11	CANESI LUCA			X
12	ACETI GIANCARLO	assente		
13	CASTELLANELLI MARCO	assente		

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Canesi L.) espressi per appello nominale da n. 10 consiglieri presenti

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

La discussione e l'approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante collegamento in videoconferenza. L'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante piattaforma GoToMeeting è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate nella presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio



Il Segretario Comunale
F.to Dott. Domenico Siciliano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 22.07.2022 al 06.08.2022 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
-

Castelvati, 22.07.2022



Il Segretario Comunale
F.to Dott. Domenico Siciliano

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.



Il Segretario Comunale
Dott. Domenico Siciliano

Castelvati 22.07.2022
